



# COMUNE DI MISILMERI

091/7711300 (PBx) Telefax 091/873334

www.comune.misilmeri.pa.it

**ORDINANZA n. 28 del 26.03.2010**

**Oggetto: Affidamento servizio di raccolta R.S.U. – Emergenza rifiuti.**

## IL SINDACO

Premesso :

- che con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 280 del 14/04/2001 ed il successivo piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con ordinanza Commissariale del 18/12/2002, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali;
- che i 22 Comuni dell'ATO PA4, di cui il Comune di Misilmeri fa parte, hanno deliberato di costituire, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 14, la Società Consortile CO.IN.R.E.S.;
- che il Comune di Misilmeri, a far data dal 05 giugno 2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al CO.IN.R.E.S.;
- che, a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02 u.s., si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;
- che con nota prot. n. 1716 del 16.02.2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio da parte del Co.In.R.E.S. e per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha dato mandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;
- che questa Amministrazione in accordo con alcuni Sindaci dei Comuni dell'ATO giusta nota prot. n.3372 del 19.02.2010 del Comune di Casteldaccia indirizzata al Commissario ad Acta, ha ritenuto opportuno attivare in forma diretta il servizio di raccolta dei rifiuti, utilizzando l'autorizzazione per il conferimento in discarica in possesso del CO.IN.R.E.S.;

Considerato che :

- con la determinazione n.10 del 23.02.2010 il consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S ha preso atto che il Consorzio non è più in condizione di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi e la raccolta differenziata, come previsto nel contratto di servizio;
- che con la determinazione n.11 del 23 .02.2010 con la quale il consiglio di amministrazione del CO.IN.R.E.S ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RRSSUU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitaria e di Ufficiali di governo, di approvare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni

- che con la determinazione n.12 del 23.02.2010 il Consiglio di Amministrazione del COINRES ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al COINRES per la raccolta dei rifiuti nei Comuni nelle condizioni di emergenza;
- che con la determinazione n. 13 del 23.02.2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.In.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica;
- che pertanto con propria ordinanza n.17/2010 è stato affidato a ditte che intrattengono rapporti con il Consorzio il servizio di nolo mezzi per il trasporto a discarica dei R.S.U

Considerato altresì :

- che con nota prot. n. 19 del 26.02.2010, acclarata al prot. dell'Ente al n. 8919 del 2.03.2010, il Commissario ad Acta, dopo aver preso atto dalle Deliberazioni del C.d.A. che il Co.In.R.E.S. non è in grado di far fronte alla grave situazione di crisi e che pertanto i Sindaci hanno emesso ordinanze per assicurare il servizio di raccolta e lo smaltimento in discarica, ha chiarito che il gestore della discarica doveva stipulare con i singoli Sindaci i contratti per il conferimento in discarica e che in caso di inadempimento da parte dei Sindaci sarebbe intervenuto lo stesso commissario ad acta ad assicurare la firma del contratto in loro sostituzione;
- che a seguito della sopraccitata nota il liquidatore dell'AMIA, per il 2 marzo 2010, ha indetto una riunione, cui sono stati invitati i Sindaci dei Comuni dell'ATO PA4, al fine di definire le modalità contrattuali tra AMIA ed Amministrazioni comunali relativamente all'attività di conferimento in discarica presso l'impianto di Bellolampo;
- che nel corso della riunione è stato sottoposto ai Sindaci uno schema di contratto per regolamentare i rapporti fra AMIA e il singolo Comune per il conferimento e lo smaltimento presso la discarica di Bellolampo;
- che la mancata definizione dei rapporti fra AMIA e Comune avrebbe comportato l'impossibilità delle ditte incaricate del trasporto dei rifiuti, di conferire i rifiuti presso la discarica di Bellolampo;
- che pertanto il Comune ha stipulato con AMIA un contratto per lo smaltimento R.S.U presso la discarica di Bellolampo la cui validità è stata fissata pari al periodo di validità dell'ordinanza n. 21 del 03.03.2010 e delle eventuali successive ordinanze;

Viste le ordinanze n. 17 del 24.02.2010 e n. 21 del 3.3.2010;

Considerato che l'ordinanza n.17/2010 aveva validità dal 25.02.2010 al 26.03.2010, salvo risoluzione dei problemi connessi alla gestione del servizio da parte del CO.IN.R.E.S.;

Atteso che non sono venute meno le cause che hanno determinato la necessità dell'adozione delle ordinanze n.17/2010 e n.21/2010;

Considerato, altresì:

- che il servizio di raccolta nel territorio di Misilmeri viene normalmente gestito dal Co.In.R.E.S. facendo ricorso a nolo di mezzi, e che pertanto - nelle more che si pervenga alla risoluzione delle problematiche che hanno indotto il C.d.A. del Consorzio ad autorizzare i Sindaci a provvedere in proprio alla gestione del servizio al fine di garantire i livelli essenziali nel campo della gestione dei rifiuti - si rende necessario affidare il servizio di nolo di automezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti;

- che questa Amministrazione intende adottare nel più breve tempo possibile tutti gli atti necessari alla gestione del servizio, compreso il reperimento dei mezzi, nelle forme previste dalla normativa vigente;

Vista l'indagine di mercato effettuata dall'UTC sui costi dei noli a caldo;

Considerato che risultano più vantaggiose le condizioni offerte dalle ditte che hanno intrattenuto rapporti con il CO.IN.R.E.S, e che pertanto si intende temporaneamente incaricare le stesse di fornire mezzi per il trasporto RSU presso la discarica di Bellolampo, al fine di dare immediata risoluzione alle problematiche avanti evidenziate;

Ritenuto che per quanto sopra esposto ricorrono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, inteso a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica derivanti da eventuale emergenza sanitaria;

Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

### ORDINA

Di procedere alla raccolta ed al conferimento presso l'impianto della discarica di Bellolampo alle ditte incaricate del servizio di nolo, di seguito elencate:

Falletta Mariano, con sede in Misilmeri, via B/6 n. 10

Tes Trade Eco service, con sede in Bolognetta SS. 121 Km. 240,500 PA-AG.

I mezzi dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli attualmente forniti al COINRES e serviranno per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Misilmeri per il periodo dal 27.03.2010 e fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato l'interruzione del servizio da parte dell'ATO, ovvero fino all'eventuale espletamento delle procedure necessarie all'avvio della gestione in proprio del servizio, e comunque non oltre il 26.08.2010 ;


Di incaricare il Responsabile dell'Area VI dell'assunzione degli impegni di spesa per il pagamento del servizio di nolo alle succitate ditte e per il pagamento all'AMIA del costo di conferimento alla discarica di Bellolampo, con carico di defalcare tali somme dai pagamenti da effettuare al CO.IN.R.E.S.

Alla spesa si farà fronte con le somme previste in bilancio per il contratto di servizio che il Comune di Misilmeri intrattiene con il Co.In.R.E.S.

Dare atto altresì che la presente ordinanza si intenderà revocata nel caso di operatività delle costituenti ATO.

Di notificare la presente ordinanza alle ditte Falletta Mariano e Tes Trade Eco service.

Di trasmettere la presente ordinanza all'AMIA, al Co.In.R.E.S., all'Area VI, all'Area II e al Comando di P.M. del Comune di Misilmeri, al Sig. Prefetto, al Comandante della Compagnia Carabinieri di Misilmeri, all'ASP U.O. territoriale di prevenzione 9, al Commissario ad Acta ing. Raciti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione, all'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti.



IL SINDACO  
(Salvatore Badami)